

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## IV LEGISLATURA

---

### 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

---

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1967

(132<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

« Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (547) (D'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri); « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1604) (D'iniziativa del senatore Garlato); « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1909) (D'iniziativa del Governo e dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Paggiarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2412, 2414, 2415
2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2424, 2425	
2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2433, 2434	
ANGELILLI . . . . .	2417
BANFI . . . . .	2417, 2418, 2423, 2424, 2427, 2428, 2429
BERTOLI . . . . .	2416, 2418, 2419, 2420, 2422, 2426
2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433	

BONACINA . . . . .	Pag. 2414, 2415
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	2413, 2414, 2415, 2416
2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2424, 2425, 2426	
2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434	
CONTI . . . . .	2425, 2433
DE LUCA, <i>relatore</i> . . . . .	2412, 2413, 2421, 2422, 2423
2424, 2425, 2426, 2427, 2429	
2430, 2431, 2432, 2433, 2434	
GARLATO . . . . .	2415, 2416, 2417
MACCARRONE . . . . .	2425, 2431, 2434
MAIER . . . . .	2427, 2428, 2429, 2430, 2432, 2433, 2434
PELLEGRINO . . . . .	2417
SALARI . . . . .	2416, 2425, 2434
VALENZI . . . . .	2414, 2420, 2421

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, De Luca Angelo, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino. Pesenti, Pirastu, Salari e Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cenini, Cuzari, Ferreri e Fortunati sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, Garlato, Lombardi e Valenzi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

132ª SEDUTA (31 maggio 1967)

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge:** « Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (547), d'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri; « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1604), d'iniziativa del senatore Garlato; « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1909), d'iniziativa del Governo e dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 », d'iniziativa dei senatori Valenzi, Palermo, Spano, Pajetta Giuliano, Bartesaghi, Milillo, Tomassini, Cipolla, Granata e De Luca Luca; « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra », d'iniziativa del senatore Garlato; « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra », d'iniziativa del Governo e d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini;

Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale, Amendola Pietro e Pagliarani; Pagliarani e De Pasquale; Abelli, Guarra, Franchi, Tripodi e Servello; De Pasquale, Pagliarani, Malfatti Francesco e Amendola Pietro; Napolitano Francesco, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella scorsa seduta ha avuto luogo la discussione generale di questi tre disegni di legge, che, data l'identità della materia, si è svolta congiuntamente. Il relatore si era riservato di esprimere le sue considerazioni in merito alla discussione stessa. Dopo averlo ascoltato, passeremo all'esame dei vari emendamenti che sono affluiti in numero piuttosto cospicuo.

DE LUCA, *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; in realtà non c'è stata una discussione di carattere generale. Dopo la mia brevissima esposizione ci sono state una serie di dichiarazioni e una esposizione molto doviziosa da parte del sottosegretario senatore Braccisi, il quale ha richiamato i precedenti di tutta la legislazione sui danni di guerra, i criteri che hanno ispirato il legislatore ad emanare le norme sui danni di guerra, e così via.

Successivamente ci sono stati alcuni interventi, ma su esposizioni particolari. Uno è stato quello del senatore Valenzi, cui ha fatto seguito quello del senatore Bertoli e quello del senatore Bonacina. Il primo oratore ha parlato, in modo particolare, delle norme relative agli italiani rimpatriati al 16 gennaio 1954, o che non si trovavano in quell'epoca in Italia e che successivamente sono rimpatriati. Poi c'è stata una considerazione, da parte del senatore Bonacina, sul problema relativo alle navi e all'applicazione del coefficiente 5 o del coefficiente 15, a seconda della località nella quale sono avvenuti i danni.

All'infuori di queste considerazioni relative a due problemi specifici, non c'è stata una discussione di carattere generale, il che mi fa pensare che la Commissione è in linea di massima d'accordo sul disegno di legge nel suo complesso, salvo a porre le sue notazioni sui problemi specifici, il che faremo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

132ª SEDUTA (31 maggio 1967)

in sede di esame e di emendamento degli articoli.

Se io mi dovessi pronunciare sui problemi posti dal senatore Valenzi e dal senatore Bonacina, potrei dire subito la mia opinione, ma per i vari problemi sarebbe opportuno sentire prima il sottosegretario Braccesi, il quale ieri sera prese impegno, anche per desiderio della Commissione, di far conoscere alcuni dati che possono illuminarla in ordine alla dimensione del problema sollevato dal senatore Valenzi, altrimenti dovrei esprimermi senza la conoscenza di quei dati.

Comunque, se la Commissione lo desidera, non avrei nessuna difficoltà ad esprimere il mio pensiero, il quale però potrebbe anche mutarsi.

Ieri sera il senatore Valenzi ha esposto una situazione, che è la seguente. La legge n. 968 stabilisce che i cittadini italiani che avevano subito danni in Tunisia, in Egitto, eccetera, e che fossero stati presenti e domiciliati in Italia il 16 giugno 1954, hanno diritto al risarcimento dei danni di guerra. Ne consegue che tutti gli altri rimpatriati successivamente, o spontaneamente oppure perchè costretti, non hanno questo diritto.

Il senatore Valenzi ha esposto le ragioni per le quali sarebbe opportuno, per lo meno, riconoscere anche a costoro la qualità di profughi, attraverso una norma che sarebbe rispondente a criteri di equità.

Per quanto si riferisce, poi, al problema delle navi sollevato dal senatore Bonacina, ci troviamo di fronte a questa situazione: l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ha stabilito delle norme particolari per i danni subiti da cittadini italiani nel territorio libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, e in Albania. Il sottosegretario Braccesi ci ha già spiegato che le disposizioni particolari relative alle varie località si debbono intendere riferite ai beni denunciati in quelle località indipendentemente dai proprietari dei beni stessi, se non ho capito male.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho parlato del territorio di Trieste; non avevo elementi.

**D E L U C A**, *relatore*. Lei ha detto che la legge n. 968, da un punto di vista generale, contempla anche disposizioni particolari relative a determinate località, ed ha detto che queste disposizioni particolari fanno riferimento ai beni e non alle persone.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, d'accordo.

**D E L U C A**, *relatore*. Allora ne consegue che l'applicazione che l'Amministrazione ha fatto della legge, nel caso delle navi, non è un'applicazione che risponda ai criteri enunciati dal Sottosegretario.

Il senatore Bonacina, viceversa, ha dichiarato che, secondo il suo parere, le disposizioni particolari relative ai territori, si debbono intendere come norme relative alle singole persone, ai singoli proprietari di beni in questi territori.

Io mi sono sforzato di interpretare lo spirito dell'articolo 51 e in realtà non ho trovato una spiegazione sufficiente all'interpretazione che è stata data dagli uffici fino a questo momento. A suffragare questa mia perplessità vi sono il secondo e il terzo comma dell'articolo 51. Io ho riflettuto su quello che stabiliscono: « L'ammissione al contributo, secondo le disposizioni della presente legge, è condizionata al ripristino, in territorio nazionale, del bene perduto o distrutto. A domanda degli interessati può essere tuttavia autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti, e in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati ».

Qui siamo nel caso del contributo, quindi ripristino dei beni; e siccome si parla di possibilità di ripristinare questi beni in località diversa, evidentemente il legislatore si riferisce al denunciante, al quale dà un diritto, una possibilità di ricostruire il bene anche in località diversa. Quindi, per me, il soggetto è il denunciante indipendentemente dall'oggetto. Quando io applicassi questa norma al caso delle navi, dovrei dedurre che le navi iscritte al Compartimento marittimo di Trieste o degli altri territori contemplati dall'articolo 51, avrebbero diritto al trattamento particolare, indipenden-

temente dalla località in cui è avvenuta la distruzione totale o parziale. Questa per me è l'interpretazione più corretta, la più giusta, della norma dell'articolo 51.

Allora, quale sarebbe la conseguenza? La conseguenza dovrebbe essere che se si interpretasse così la norma, alcuni denunciati avrebbero danneggiato l'Amministrazione; perchè se una nave, distrutta nelle acque di Trieste, è stata indennizzata in base al coefficiente 15, quale che sia la località di iscrizione di questa nave, una nave iscritta al Compartimento di Trieste, distrutta, per esempio, a Napoli, è stata indennizzata col coefficiente 5.

Una soluzione equa sarebbe quella di attribuire anche alle navi iscritte in questo territorio, di cui è stata denunciata la perdita, contemplate nell'articolo 51, il coefficiente 15; e in questo senso si potrebbe equamente accettare la proposta del senatore Bonacina.

All'infuori di questi problemi non ne sono stati sollevati altri, quindi ho espresso già la mia opinione.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella seduta precedente furono prospettate, come ha ricordato giustamente il relatore, le due questioni: l'una relativa ai profughi dalla Tunisia e dall'Egitto, l'altra relativa alle navi affondate nel territorio di Trieste.

Per quanto riguarda le navi iscritte nel Registro navale di Trieste, io non ho risposto in modo particolare, ma ho dato una risposta generica. Per quanto riguarda la prima questione, quella relativa ai profughi dalla Tunisia e dall'Egitto, sulla richiesta precisa del senatore Valenzi mi sono riservato di chiedere informazioni, per conoscere il numero esatto di questi profughi, quante erano le domande presentate, cosa si poteva pensare delle domande presentate dai profughi degli altri paesi.

Ho chiesto informazioni al Ministero degli esteri, ma ieri non c'era presente che un modesto funzionario il quale mi ha detto di non essere in grado di darmi una risposta immediata, e che gli occorreva, anzi, un certo periodo di tempo dato che gli ar-

chivi dei vari Consolati, specie quelli tunisini, sono in Roma, ma sono in tali condizioni per cui non sarebbe stata possibile una indagine immediata.

Allora, per non dare una risposta negativa, come sarei costretto a fare in questo momento se il senatore Valenzi insistesse per averla, chiederei alla Commissione un po' di tempo per fare con coscienza questi accertamenti e presentare in seguito le mie deduzioni. Quando si sarà risolto questo punto si potrà discutere la questione delle navi.

**P R E S I D E N T E**. La richiesta dell'onorevole Sottosegretario è pregiudiziale: poichè egli non è in possesso dei dati, la cui conoscenza ritiene indispensabile per proseguire l'esame del disegno di legge, chiede il rinvio almeno su questo punto.

**V A L E N Z I**. Io non posso che aderire alla richiesta del Sottosegretario, anche perchè mi pare di vedere in questa richiesta una certa buona volontà. Se egli si vuole interessare per controllare qual è la somma esatta che il Governo dovrebbe pagare in seguito alle domande presentate dai profughi fino adesso, io non posso che essere d'accordo. Però vorrei aggiungere che a me risulta che il Ministero degli esteri deve avere un quadro approssimativo della situazione già da parecchio tempo. Vorrei anche suggerire al Sottosegretario di rivolgersi, per esempio, al professor Melchiorre, che è stato in Tunisia per parecchio tempo, ed è ora capo di Gabinetto dell'onorevole Fanfani, il quale potrebbe essere di prezioso aiuto nel reperimento dei dati.

Quindi, bisognerà rivolgersi anche a coloro i quali possiedono una certa esperienza in materia. Ebbene, secondo me solamente il Ministero degli esteri è in grado di fornire dati che, forse, non saranno assolutamente precisi ma, comunque, sempre molto vicini alla realtà; dati che, lo spero, consentiranno al Ministero del tesoro di fornire una risposta positiva al problema da me posto.

**B O N A C I N A**. È chiaro che le riserve sollevate sul problema dei profughi

dalla Tunisia comportano il rinvio di una presa di posizione definitiva anche sulla questione di Trieste. Peraltro, mentre per i tunisini il Governo ci ha fatto sapere — per lo meno in linea di massima — che intende approfondire il problema, per Trieste non ha manifestato alcun orientamento. Io vorrei allora prevenire l'onorevole Sottosegretario dicendogli: se per caso, allo stato attuale delle cose, la mancata possibilità di approfondire il problema dei tunisini andasse di pari passo con la mancata possibilità di approfondire anche la questione di Trieste, non vorrei che fosse oggi costretto a compromettere un po' la propria posizione anticipando un « no » che potrebbe domani diventare un « sì »; se, invece, egli ha già assunto una posizione definitiva al riguardo, vorremmo conoscerla, anche per discuterne e valutare la possibilità di compiere dei passi in avanti.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Preferirei ristudiare anche il problema di Trieste, perchè altrimenti oggi il mio atteggiamento nei riguardi della proposta formulata dovrebbe essere completamente negativo.

**B O N A C I N A**. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario della sua cordialità, che è pari alla nostra di non voler sapere oggi il motivo del suo atteggiamento contrario alla prospettata soluzione del problema di Trieste.

**P R E S I D E N T E**. A questo punto occorre stabilire se sia il caso di accantonare le due questioni dei profughi tunisini e di Trieste e procedere all'esame degli altri problemi sollevati dai disegni di legge in esame.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

**G A R L A T O**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ebbi occasione, tempo fa, di trattare alcuni casi di danni di guerra e di incontrare una forte resistenza nei funzio-

nari competenti, resistenza tale da indurmi a presentare uno dei disegni di legge sui quali stiamo discutendo. Disegno di legge, aggiungo subito, che va al di là delle mie intenzioni a causa del fatto che, non essendo io un giurista, avevo ritenuto di invitare gli stessi funzionari a suggerirmi un testo che traducesse in atto il mio proposito. Si tratta, in verità, di un proposito di giustizia, di limitata portata, tanto che può darsi che l'onorevole rappresentante del Governo, ascoltate le ragioni che fra poco esporrò, ritenga che già con la legislazione vigente sia possibile risolvere il problema; nel qual caso egli dovrebbe impartire adeguate disposizioni agli uffici del suo dicastero.

Il motivo che mi ha spinto a presentare il disegno di legge può essere riassunto nel seguente esempio: alcuni anni prima dello scoppio dell'ultimo conflitto mondiale, una cittadina americana sposò un italiano e diventò cittadina italiana. Il padre, americano, possedeva in Italia uno stabile che, a seguito di eventi bellici, andò pressochè distrutto. Mentre erano in corso trattative tra Stati Uniti d'America e Italia per studiare il modo di risarcire i cittadini americani dei danni subiti da loro proprietà in Italia in conseguenza di atti bellici, il padre della cittadina americana divenuta cittadina italiana morì. Da quel momento il bene da lui posseduto in Italia esulò dal campo delle trattative italo-statunitensi, in quanto l'immobile fu ereditato dalla figlia. Questa, quale cittadina italiana, presentò domanda di risarcimento al Governo italiano, ma non ottenne soddisfazione in quanto le fu replicato che, essendosi l'atto ereditario verificato dopo gli eventi bellici, non esisteva un suo diritto al risarcimento. Io mi domando se sia giusto tutto ciò. Ma, nonostante mi sia molto adoperato, ho dovuto cedere alle resistenze dei funzionari.

Ebbene, se l'onorevole Sottosegretario Braccesi mi assicura che il caso — che non è singolo, ma, comunque, limitato ad altre sei o sette persone — può essere favorevolmente risolto, a favore di coloro che hanno lamentato danni da eventi bellici ad immobili ereditati, con la semplice applicazione delle leggi in vigore, e si impegna a dare di-

sposizioni conseguenti ai suoi funzionari, io sono disposto a ritirare il mio disegno di legge. Se invece i funzionari agiscono per tassative disposizioni del Ministero e, quindi, continueranno ad agire secondo tale linea, sarò costretto a insistere sul mio disegno di legge, sia pure modificandone il testo, in quanto, nel redigerlo, i funzionari da me interpellati sono andati, ripeto, oltre il mio proposito, visto, ad esempio, che si parla addirittura di cittadinanza italiana ottenuta dopo l'evento bellico, mentre io ho sempre inteso far riferimento a persone in possesso della cittadinanza italiana prima degli eventi bellici.

**BERTOLI.** Cosa sarebbe avvenuto nel caso si fosse trattato di erede figlio di cittadino americano?

**GARLATO.** Avrebbe ottenuto il risarcimento in virtù degli accordi intervenuti tra Italia e Stati Uniti d'America. In verità, non conosco il meccanismo di quegli accordi, ma so che il problema è stato risolto. È allora giusto che siano risolti anche gli altri casi analoghi. Invece ho incontrato una notevole resistenza da parte dei funzionari, che mi ha molto meravigliato e mi ha costretto ad obbligare addirittura il Senato ad occuparsi del problema. A questo punto è evidente che, se non fosse possibile una soluzione interna, con l'applicazione più opportuna delle vigenti leggi, dovrò insistere affinché si trovi in qualche modo una via d'uscita per un problema che mi sembra di doverosa giustizia.

**SALARÌ.** Non comprendo come possa sorgere un problema di questo genere: o l'indennizzo spetta al *de cuius* e la figlia, che ne è l'erede, subentra al *de cuius*, oppure, se non spetta al *de cuius*, spetterà alla figlia. Mi sembra una ipotesi assurda, inverosimile che il caso lamentato dal senatore Garlato non possa rientrare in queste due fattispecie; nel campo del diritto non può accadere un evento simile: quando c'è un danno, la lesione di un bene, qualcuno deve avere titolo per ottenerne il risarcimento.

**PRESIDENTE.** Vorrei esprimere la mia opinione personale. La legge numero 968 del 27 dicembre 1953, che ha riassunto tutte le norme precedenti in materia, dispone che i benefici previsti sono concessi ai cittadini italiani e agli enti e società di nazionalità italiana. Ciò significa, anzitutto, che non ha titolo a godere di tali benefici chi non è cittadino italiano. Nel caso particolare, abbiamo una cittadina italiana che ha ereditato dal padre, cittadino straniero, i beni che esso aveva. Ma siccome il padre non aveva titolo, in quanto straniero, ai benefici disposti per i cittadini italiani in caso di danno di guerra ai beni posseduti, tale diritto non può sopravvivere all'erede italiana. Bisognerebbe esaminare se quel particolare cittadino straniero, in forza di altre disposizioni, avesse avuto diritto a indennizzi e se tale diritto avesse tempestivamente reclamato.

**BERTOLI.** Ci debbono essere, insomma, altre norme.

**PRESIDENTE.** Esatto, ci sono particolari accordi internazionali. Quindi, noi dobbiamo tenere assolutamente distinto il diritto all'indennizzo o contributo per danni di guerra che sorge per il fatto che colui che lo chiede è cittadino italiano, dal diritto successorio, che non può riferirsi a un diritto inesistente nel *de cuius*. Ripeto che l'indennizzo per danni di guerra spetta esclusivamente — in base sempre all'articolo 1 della ricordata legge n. 968 — al cittadino italiano. Nè questo diritto può sorgere posteriormente, perchè all'atto del verificarsi del danno di guerra, il bene che l'ha subito non apparteneva a un cittadino italiano.

**BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Ritengo che difficilmente si possa risolvere in sede amministrativa il caso proposto dal senatore Garlato, perchè lo spirito della legge n. 968 del 1953 è di risarcire un danno al cittadino italiano che fosse tale tanto al momento in cui il danno si è verificato quanto al momento del risarcimento. Ora, nel caso esposto, si ha che, al momento del danno, il proprietario dell'im-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)132<sup>a</sup> SEDUTA (31 maggio 1967)

mobile era un cittadino americano, sicchè una delle condizioni base è venuta a mancare agli effetti della legge citata. Il problema, perciò, non ha che una soluzione: accertarsi se tra gli accordi internazionali intervenuti tra Italia e Stati Uniti d'America esista, per il cittadino americano proprietario del bene danneggiato, la possibilità di ottenere il risarcimento, nel qual caso tale risarcimento spetterà alla figlia del cittadino americano proprietario di quel bene al quale ella è subentrata per successione.

G A R L A T O . Ho seguito anche questa strada: si è risposto che, non trattandosi di cittadina americana, non può subentrare al padre nel diritto al risarcimento per il bene danneggiato. Gli uffici del Ministero, a loro volta, obiettano che il bene apparteneva, al momento del risarcimento, ad un cittadino americano, per cui non c'è via d'uscita per un atto di doverosa giustizia.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi è sempre la possibilità di ricorrere contro una decisione che si ritiene ingiusta.

P R E S I D E N T E . Io ritengo che sia il caso di invitare il rappresentante del Governo a farci avere il testo della convenzione che regola il risarcimento dei danni di guerra fra Stati Uniti d'America e Italia allo scopo di esaminare se, per ipotesi, sia stata prevista una fattispecie di quella che forma oggetto delle preoccupazioni del senatore Garlato. D'altro canto, noi ci stiamo occupando di una legge che regola i rapporti tra lo Stato e i cittadini italiani, i cui beni siano stati danneggiati per cause belliche.

A N G E L I L L I . Il caso sottoposto alla nostra attenzione dal senatore Garlato merita una particolare considerazione; quindi il Governo deve effettivamente farci sapere come si può risolvere.

P R E S I D E N T E . Possiamo formulare un ordine del giorno in cui si invitano i Ministeri degli esteri e del tesoro a cerca-

re di risolvere il caso. A questo punto non ci resta, anche su questo argomento, che adottare il sistema dell'« accantonamento » in attesa di chiarimenti.

G A R L A T O . Sono convinto anch'io che occorre accantonare il caso. Però bisogna esaminare il problema con l'intenzione di compiere un atto di giustizia.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma non si può fare una legge per un cittadino solo. La legge sui danni di guerra non riguarda il singolo, ma intende risarcire il bene denunciato nell'interesse della collettività.

G A R L A T O . Il bene denunciato esiste.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il denunciante non era italiano al momento del danno.

P E L L E G R I N O . Vi sono stati dei casi in cui gli stranieri hanno, mediante procura, inviato domanda di risarcimento di danni, per esempio, all'Intendenza di finanza, pensando che fosse competente ad esaminare la pratica, mentre invece, dati gli accordi bilaterali, avrebbero dovuto presentare la richiesta alla propria ambasciata.

P R E S I D E N T E . Qui si prospetta un caso particolare. Siccome il disegno di legge del senatore Garlato ha per oggetto: « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra », io penso che noi possiamo accantonare anche questo disegno di legge, ed eventualmente poi riprenderlo per mutare, se occorre, l'articolo 1 della legge n. 968.

G A R L A T O . Purchè non ci sia preclusione.

B A N F I . È un sistema che ormai ricorre assai sovente nella nostra Commissione: affrontiamo un problema, nascono delle difficoltà, si accantona. Dopo di che

ci si ripresenta un disegno di legge che riguarda un pezzetto di legge modificata, o parte di altre leggi. Io credo che se vogliamo fare un lavoro serio, bisogna che affrontiamo questi problemi. Accantonarli non serve a niente perchè fra un mese ce li ritroveremo tali e quali; non è che cambino i dati del problema. Se oggi il Sottosegretario non è in grado di esprimere un avviso...

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io sono in grado di rispondere di no al disegno di legge del senatore Garlato.

**B A N F I**. Se il Governo ha intenzione di rispondere di no al disegno di legge Garlato, lo dica; però chiederei che non venisse accantonato.

**P R E S I D E N T E**. Senatore Banfi, le sue considerazioni sono di carattere molto generale e di vasto orizzonte; però la pregherei di tener presente che il vero oggetto del disegno di legge del senatore Garlato si riferisce ad un'altra materia, a quella di un accordo bilaterale fra Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana relativo a danni di guerra subiti dai cittadini dei rispettivi Paesi. E a questo proposito si è detto: quanto meno consideriamo il testo di questo accordo per vedere il da farsi. È in questo senso che si chiede di accantonare il disegno di legge.

**B A N F I**. Ma è proprio in questo senso che io propongo di respingerlo. Il collega Garlato presenterà un altro disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Se questa è la sua proposta formale, io posso metterla in votazione.

**B A N F I**. Non è che si « uccide » la questione: la Commissione constata che non è in questa sede che si deve trattare, respinge il disegno di legge e invita il senatore Garlato a ristudiare, in relazione all'accordo internazionale, un altro disegno di legge che non tornerà più all'esame della 5<sup>a</sup> Commissione. Questo come mio consiglio.

**B E R T O L I**. Signor Presidente, io trovo che gli argomenti del senatore Banfi siano argomenti seri: tanto più che il caso che ci ha esposto il senatore Garlato, secondo voi deve essere risolto, e in senso positivo, dallo Stato, dalle leggi attuali. Io ritengo che non sia necessario fare una legge per risolverlo. È evidente che negli accordi bilaterali tra Stati Uniti d'America e Italia sarà contemplato questo caso. Per quale ragione lo Stato italiano deve rimborsare un bene a un cittadino americano e non deve rimborsare i danni di guerra a un erede? È chiaro che il risarcimento dei danni di guerra, concesso per legge a un cittadino italiano, non poteva essere concesso a un cittadino americano, il quale doveva invece riferirsi agli accordi bilaterali. Quindi gli eredi cittadini italiani subentrano anche nel beneficio del risarcimento del danno. Questo non c'entra nel disegno di legge.

Però, signor Presidente, il Governo ha chiesto di riflettere anche su due questioni importanti: quella sollevata da tanti italiani che risiedevano in Tunisia e in Egitto, e l'altra, secondo me anche importantissima, che potrebbe essere risolta in base alle considerazioni fatte dal senatore De Luca, che una circolare non può modificare una legge. Se l'interpretazione autentica della legge era quella riferita dal relatore, come poteva il Ministero del tesoro modificare la legge?

Però, siccome si tratta di due problemi importanti, aggiungiamovi il terzo « problema » in maniera che il Governo possa riflettere anche su questo. La mia preoccupazione è che queste « riflessioni » governative siano troppo lunghe; bisogna quindi porre un termine, anche perchè, purtroppo, abbiamo dovuto constatare che su questo disegno di legge vi sono stati numerosissimi rinvii.

È chiaro che dobbiamo venirne a capo in un periodo molto breve, tenuto conto anche degli impegni della Commissione, perchè dobbiamo anche occuparci della programmazione. Bisognerebbe che il Governo ci dicesse in quale giorno è in grado di dare la risposta al Senato su tutte le questioni



sollevate, e noi rinvieremo la discussione a quel giorno preciso, magari nel pomeriggio, per poter risolvere definitivamente questi problemi.

**P R E S I D E N T E .** Distinguiamo le due questioni: una è quella che riguarda l'esame, in data odierna, del disegno di legge Garlato, l'altra, il suo rinvio.

Debbo riconoscere che il punto di vista sostenuto dal senatore Banfi ha una sua razionalità così evidente, che se stiamo alla sola razionalità pura, dovremmo discutere il disegno di legge Garlato e votarlo in un senso o nell'altro. Se fossimo su questo piano dovrei dire al senatore Garlato di presentare un ordine del giorno prima dell'approvazione del provvedimento: potrebbe essere votato dalla Commissione. Senonchè, tenuto conto che già il Governo si è impegnato a darci la risposta ad altre due questioni importanti, tenuto conto anche che il collega Garlato, che è presidente di una Commissione, ci ha pregato di lasciare sul « bagnasciuga » la questione, tenuto conto che la razionalità pura, qualche volta, la mettiamo in un angolino anche noi, io penso che non possiamo accogliere la proposta del senatore Bertoli e considerare estromesso dall'esame il disegno di legge Garlato.

E allora, se in questo senso è risolta la prima questione, c'è la questione sollevata dal senatore Bertoli circa i propositi di buona volontà manifestati prima dall'onorevole sottosegretario Braccesi: il senatore Bertoli vorrebbe che tali propositi fossero accompagnati da una data per la comunicazione, da parte del Governo, delle sue definitive determinazioni. Non so se il Governo può impegnarsi in questo senso.

**B R A C C E S I ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io spero al massimo entro il 15 giugno di essere in grado di farlo. Se sarò pronto prima, informerò la Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Allora, se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Avendo così deciso, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sui tre disegni di legge.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1909, di cui do lettura restando inteso che le questioni lasciate in sospeso potranno trovare soluzione in emendamenti da considerare come articoli aggiuntivi o anche, eventualmente, da introdurre negli articoli già esaminati.

#### Art. 1.

Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.

**B E R T O L I .** Propongo l'accantonamento di questo articolo, perchè è chiaro che vi è un legame logico tra il suo contenuto e le proposte da noi formulate, che tradurremo in emendamenti dopo che avremo ascoltato le delucidazioni del rappresentante del Governo. Tanto logico è tale legame che, anzi, direi che, se il nostro punto di vista non dovesse essere accolto dal Governo, si determinerebbe una frattura netta fra le norme dettate dall'articolo in esame e quello che noi riteniamo sia giusto, cioè che gli indennizzi o i contributi devono essere concessi non soltanto alle società, ma anche ai singoli cittadini.

**B R A C C E S I ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non ravviso alcuna connessione fra l'articolo 1 e il problema concernente i profughi tunisini. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 precisa che gli indennizzi o i contributi sono concessi ai cittadini italiani e agli enti e società di nazionalità italiana. Che cosa è avvenuto in pratica, talvolta? Che la prova della nazionalità italiana delle società è stata valutata in rapporto al capitale azionario, nel senso che, se tale capitale azionario era

italiano, la società veniva considerata di nazionalità italiana, se il capitale azionario, invece, non era italiano, la società era considerata di nazionalità estera. L'Amministrazione è stata sempre coerente nel rispetto di questo principio, ossia ha tenuto conto della costituzione del capitale azionario delle società. Senonchè giustamente, non dal Governo ma da un deputato, è stato fatto osservare che, perchè una società sia considerata di nazionalità italiana, è sufficiente che risponda ai requisiti richiesti dal Codice civile, senza dover accertare la provenienza del capitale sociale. Come ho detto, nonostante l'Amministrazione, per seguire criteri prudenziali, abbia, negli anni scorsi, tenuto sempre presente la provenienza del capitale delle società interessate, di fronte alle considerazioni fatte dalla Camera dei deputati, ha ritenuto dover stabilire di considerare ammesse all'indennizzo o ai contributi anche le società tuttora operanti in Italia e che al momento del danno e della presentazione della denuncia erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento. Condizione, quest'ultima, posta per non rinnegare completamente la soluzione finora adottata.

V A L E N Z I . Sono d'accordo col senatore Bertoli, perchè nell'articolo in esame in sostanza si afferma che occorre dare una interpretazione abbastanza larga al concetto di società italiana ai fini dell'accesso agli indennizzi o ai contributi. Ciò per quel che concerne le società, mentre per i cittadini la cosa è diversa, perchè per questi ultimi i termini non vengono affatto riaperti. Soluzione assurda, perchè, tra l'altro, le società possono avere anche un capitale straniero; cosicchè ai cittadini si negano dei benefici che invece vengono assicurati alle società, col risultato che quei soldi, o gran parte di essi, prendono la strada dell'estero. È dunque perfettamente valido il concetto di fondo espresso dal senatore Bertoli e noi chiediamo che anche gli italiani, rientrati in Italia come profughi in condizioni particolari, siano ammessi allo stesso beneficio.

P R E S I D E N T E . Per il suo emendamento, allora, che cosa ha deciso?

V A L E N Z I . L'emendamento è da considerarsi ritirato, però prima di dare il nostro assenso all'articolo 1 desideriamo aspettare la risposta che il Governo fornirà ai nostri quesiti: è una questione di principio che intendiamo rispettare, perchè riteniamo ingiusto riaprire dei termini per le società e non per i cittadini.

P R E S I D E N T E . Di fronte alla richiesta di accertamento della eventuale connessione intrinseca fra le norme dell'articolo 1 del disegno di legge in esame e quelle che regolano i danni di guerra per i cittadini italiani trasferiti dalla Tunisia — e, mi sembra, anche dall'Egitto — penso sia il caso di procedere all'accantonamento dell'articolo stesso.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto insistere sulla approvazione dell'articolo in esame, dato che non esiste la connessione prospettata, e tenuto comunque presente che vi è sempre la possibilità di ricorrere alla presentazione di un disegno di legge a parte per i profughi dalla Tunisia e da altri Paesi, soluzione probabilmente migliore di quelle finora prospettate.

V A L E N Z I . Sono 14 anni che si parla di questo problema, per risolvere il quale non sono stati sufficienti provvedimenti *ad hoc* più volte proposti. Noi insistiamo perchè lo si risolva in occasione della trattazione di questo disegno di legge, convinti come siamo che altrimenti non ne verremo più a capo.

B E R T O L I . Il rappresentante del Governo sta seguendo uno strano metodo nella discussione di questo disegno di legge, nel senso che per ogni questione si riporta ai concetti fondamentali che hanno ispirato i precedenti provvedimenti. È un metodo anche questo, ma che, evidentemente, non può essere accettato integralmente, perchè nel modificare una legge si può modificare, ritenendolo opportuno, anche lo spi-

rito. Comunque, la constatazione più importante da farsi è che all'atto pratico ci si propone di riaprire i termini per la corresponsione di indennizzi o contributi a favore delle società, dato che, dal giorno in cui la nuova legge entrerà in vigore, le società tuttora operanti in Italia, le quali, al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento, possono pretendere di beneficiarne. Ma, allora, se si riaprono i termini per le società, perchè non si dovrebbe farlo anche per i privati? È un problema delicato, sul quale desidero che, prima di decidere, si ascolti il parere autorevole del Governo e quello non meno autorevole del relatore.

D E L U C A , *relatore*. Io interpreto così la proposta Valenzi sostenuta dal senatore Bertoli: se l'articolo 1 sarà approvato dalla Commissione, a maggior ragione si dovrà accettare la proposta Valenzi; è vero?

V A L E N Z I . Esatto.

D E L U C A , *relatore*. Se le cose stanno così, poichè ho già avuto modo di dichiararmi d'accordo con la proposta Valenzi, penso non ci sia ragione di accantonare l'articolo in esame, anzi, che vi sia una ragione di più per approvarlo, così da avere maggiori speranze in una risposta favorevole da parte del Governo a seguito dei maggiori dati che ci fornirà e, quindi, di una loro più approfondita valutazione. Questo, diciamo così, sul piano strategico. Sul piano oggettivo, effettivamente ci può essere una connessione intrinseca tale da suggerire l'opportunità di esaminare contemporaneamente i due problemi. Peraltro noi non abbiamo lumeggiato tutti gli aspetti dell'articolo 1 e della proposta Valenzi; quindi non possiamo concludere al cento per cento che tale connessione intrinseca vi sia, anche se sussiste una fascia di affinità tra le due questioni. Ecco allora, sotto questo punto di vista, che potrebbe essere giustificato l'accantonamento dell'articolo di cui ci stiamo occupando.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se insiste nella sua richiesta.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No. Possiamo accantonare anche questo articolo.

P R E S I D E N T E . Allora, non facendosi osservazioni, l'articolo 1 è accantonato; il suo esame verrà ripreso in altra seduta.

(Così rimane stabilito).

#### Art. 2.

Si considerano fatti di guerra, oltre quelli previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968:

a) le requisizioni documentate da atti formali rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, semprechè non disciplinati da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

b) l'abbandono dei beni, nonchè le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purchè costretto da persecuzioni;

c) le confische, i sequestri o le liquidazioni coatte, purchè comprovati da atti formali, verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali;

d) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

e) le requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purchè le domande risultino presentate en-

tro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

f) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

D E L U C A , *relatore*. La lettera a) si riferisce alla legge n. 10 del 9 gennaio 1951, recante norme in materia di indennizzo per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle forze armate alleate. Tale legge prevedeva la concessione di indennità, però stabiliva anche una certa data per la presentazione delle relative domande. Infatti l'articolo 13 dice testualmente: « Le domande di pagamento delle indennità di cui all'articolo 1 ed al successivo articolo 15 devono essere presentate all'Intendenza di finanza — competente ai sensi dell'articolo 4, primo comma — entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza ». A parte la differente dizione del primo rigo, ove si dice: « le requisizioni documentate », mentre l'articolo 1 della legge n. 10 parla semplicemente di requisizioni, questo comma mira soprattutto a superare l'ostacolo del termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato nella legge precedente.

La lettera b) contiene una specificazione ancor più chiara di quanto è stabilito dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il contenuto della lettera c) è nuovo, ma mi pare che si giustifichi da sè.

Il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, cui si riferisce la lettera d), dispone all'articolo 1 che si fa luogo al pagamento di debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni e lavori resi o effettuati da privati alle Amministrazioni dello Stato — ivi comprese quelle aventi ordinamento autonomo — anteriormente alla data di liberazione delle singole zone eccetera, ma all'articolo 5 stabilisce che è escluso ogni pagamento, anche in acconto, dei debiti per forniture, servizi, lavori, requisizioni, noleggi od altro, resi od effettuati

alle forze armate germaniche o nel loro interesse o derivanti da atti e contratti stipulati sotto l'imperio del Governo della repubblica sociale. Ora si tratta di superare questo disposto dell'articolo 5, anche se il trattato di pace con la Germania consentiva per i beni identificabili il risarcimento dei danni di guerra. Mi pare che anche questa della lettera d) sia una disposizione equa nel novero della norme che reggono la legislazione sui danni di guerra.

Alla lettera e) è prevista quasi una riapertura dei termini prescritti dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517 per ottenere l'indennizzo a seguito di requisizioni partigiane. Per le domande presentate oltre i termini era stato, ovviamente, escluso il risarcimento; ora il Governo proponendo questa norma, che è stata approvata anche dalla Camera dei deputati, intende in certo modo riaprire i termini, purchè gli interessati abbiano presentato domanda nei termini previsti dalla legge n. 968. Anche questa mi pare sia una cosa giusta.

La lettera f) si riferisce al periodo intermedio tra la guerra propriamente detta e la definitiva sistemazione dei territori africani. In tale periodo bande armate irregolari hanno compiuto distruzioni, asportazioni, confische, ecc., che vengono ora considerati fatti di guerra e quindi meritevoli di risarcimento.

In complesso, questo articolo 2 intende coprire tutta la gamma possibile e immaginabile dei fatti di guerra, che hanno avuto localizzazione e determinazione diverse, anche in relazione alla complicazione che c'è stata per il fatto che prima siamo stati alleati della Germania e poi nemici, abbiamo perduto i territori delle colonie, eccetera: in esso sono previste tutte le situazioni verificatesi, anche in dipendenza di leggi particolari, che non hanno potuto essere applicate per scadenza dei termini.

B E R T O L I . Mi pare che per la maggior parte delle situazioni e dei fatti considerati alle varie lettere dell'articolo 2 sia richiesta la condizione della documentazione in atti formali. In sostanza, la documentazione è richiesta quasi in tutti i casi. Ora

vorrei sapere se questa dizione corrisponde a quella della vecchia legge n. 968 oppure si tratta di una aggiunta innovativa. È evidente che, se è una aggiunta, è restrittiva. Gli atti formali, specialmente di quel periodo, chissà dove sono!

Inoltre, per quanto riguarda la lettera *d*), mi sembra che la disposizione dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, che il relatore ci ha letto, contenesse un concetto giusto: cioè i collaborazionisti che hanno offerto i loro beni alle forze germaniche e alla repubblica di Salò non devono essere risarciti dei danni di guerra subiti. Vorrei sapere con esattezza se questa parziale deroga al suddetto decreto ammette i collaborazionisti al risarcimento dei danni di guerra.

Il contenuto della lettera *e*) è chiaro: si tratta solo di spostare i termini per la presentazione delle domande, arrivando fino al 17 gennaio 1954; non innova niente, praticamente, riguardo alle requisizioni partigiane. Ma quello che non riesco a comprendere è il contenuto della lettera *f*), che parla di bande armate irregolari. Che cosa significa? Forse qualcuno potrà dirmelo.

Un altro rilievo devo farlo a proposito della lettera *c*), che parla di confische, sequestri e liquidazioni coatte, purchè comprovati da atti formali, verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali. Io sono d'accordo che si debba restituire alla comunità ebraica tutto l'oro rubato dai tedeschi durante il periodo bellico, però qui si esclude che ci siano state delle persecuzioni che non rientrano nel quadro dell'attività bellica e che quindi sono escluse dal risarcimento dei danni di guerra. Si tratta, direi, di un danno di guerra particolare: non è soltanto un evento di requisizione, di asportazione, di privazione della proprietà dovuta alla guerra, ma anche alla intenzione persecutoria, di chi allora era il Governo, nei confronti della cosiddetta razza ebraica. Si tratta quindi di requisizioni che hanno carattere politico, di discriminazione. È giusto, secondo me, che questo danno sia risarcito; perciò non vorrei che il risarcimento fosse limitato soltanto alle requisizioni effettuate durante il periodo bellico. Se ci sono danni

prodotti da persecuzioni razziali, analoghi a quelli dei sequestri, confische, ecc. operati durante la guerra, anche questi dovrebbero essere risarciti. Bisogna cioè vedere se da questa lettera *c*) non resti esclusa qualche cosa del genere, che merita invece di ottenere il risarcimento.

**B A N F I .** Alcune delle domande che volevo fare sono state già poste dal collega Bertoli. Desidero però, in particolare, avere qualche chiarimento in merito al contenuto della lettera *e*) dell'articolo 2, dove mi pare di scorgere una contraddizione rispetto al testo del successivo articolo 27. Infatti questo articolo, che poi dovremo approvare, dispone che è ammessa la presentazione di nuove denunce, riaprendo quindi totalmente i termini, mentre il testo della lettera *e*) dell'articolo 2 contiene una limitazione, in quanto considera solo le domande che risultino presentate entro il 1954. Io sarei del parere di modificare fin da adesso il testo della lettera *e*) dell'articolo 2, eliminando le parole: « purchè le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 », altrimenti bisognerà poi modificare l'articolo 27, che si riferisce a tutte le ipotesi di cui all'articolo 2.

**D E L U C A , relatore.** Il collega Bertoli ha chiesto chiarimenti innanzitutto sul contenuto della lettera *a*). Intanto faccio osservare che l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, stabilisce che « è considerato fatto di guerra ai fini della presente legge il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali, nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche ». Quindi le forze armate alleate rientrano in questo concetto; e la legge n. 10, che io ho richiamato prima, stabilisce all'articolo 1 che è ammessa una indennità per requisizioni di beni mobili, per requisizioni ed occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle forze armate alleate o per mezzo di autorità italiane. In realtà, nella lettera *a*) si parla di requisizioni documentate e questa, a mio modo di vedere, è una restrizione al contenuto, più largo, dell'articolo 1 della legge nu-

mero 10 del 1951. Perchè si è proposto questo? Non saprei dare una spiegazione; io la invoco dall'onorevole Sottosegretario. Probabilmente si vuole avere una maggiore certezza che queste requisizioni siano state realmente effettuate dalle forze armate alleate. Trattandosi di requisizioni, bisogna provarle e per provarle occorre una documentazione.

**B A N F I .** Ma come si può, con una legge successiva, limitare un diritto già acquisito con la legge precedente?

**P R E S I D E N T E .** La disposizione riguarderebbe le nuove domande. Queste possono essere sottoposte a criteri diversi di esame e di accertamento.

**D E L U C A , relatore.** La legge n. 10 parla di « requisizioni ». Il termine « requisizioni » non compare nella già citata legge n. 968 sui danni di guerra. Quindi, volendo inserire questa materia nel campo dei risarcimenti dei danni di guerra, probabilmente si è ricorso a questo requisito ed è necessario un documento. Allora sarebbe una restrizione rispetto alla legge n. 10, ma sarebbe anche un'ammissione della materia rispetto alla legge sui danni di guerra n. 968.

**B A N F I .** Quindi sopravviverebbe a certi fini la legge del 9 gennaio 1951, n. 10, e ad altri fini la legge 27 dicembre 1953, n. 968.

**D E L U C A , relatore.** Se poi le cose stessero diversamente vorrei pregare il Sottosegretario di dircelo subito, prima di passare agli altri punti.

**B R A C C E S I , Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Questo punto a) è stato introdotto per iniziativa della Camera dei deputati in considerazione di questo particolare fatto: secondo la legge n. 10, tutti i danni per requisizioni che hanno subito i cittadini, eccetera, sono stati già rimborsati in virtù dell'articolo 76 del Trattato secondo la legge suddetta. C'è rimasto qualcuno che non ha avuto nulla. Allora non ci si può fermare alla legge n. 10, che non è applicabile a tutti i territori già sottoposti alla sovranità italiana, perchè parla di requisizioni e non di

fatti di guerra, e bisognava per forza valersi della legge n. 968. Se si è voluto concedere qualcosa di più, si è dovuto ammettere, qui, come fatti di guerra, le requisizioni fatte in questi territori, documentate da atti formali; e per dare qualcosa a chi non aveva avuto nulla per fatti diversi, basta presentare un documento modesto che attesti l'avvenuta requisizione, o l'avvenuta distruzione del bene, per beneficiare della legge n. 968.

Quindi si tratta di una maggiore facilitazione che si offre; e si domanda una certa documentazione, evidentemente per essere completamente garantiti.

Ecco perchè la Camera ha voluto proporre questo emendamento.

Ricordo poi anche un altro particolare. Lo Stato italiano, accettando le richieste a suo tempo presentate dai profughi giuliani, ha sostenuto sempre la sua tesi che i danni rimborsabili dovevano essere quelli verificatisi nel territorio italiano dopo la conclusione del Trattato di pace; perchè quei cittadini non avrebbero avuto diritto a nulla. Ecco perchè non si fa nemmeno il riferimento alla legge n. 10: per non ricordare che noi abbiamo dato dei rimborsi di danni che probabilmente non erano dovuti.

**P R E S I D E N T E .** Ma allora, esattamente, che cosa significa « formale »? Lei ha detto prima: « un documento scritto ». Un atto è formale quanto risponde alle forme prescritte.

**B R A C C E S I , Sottosegretario di Stato per il tesoro.** In tutte le requisizioni avvenute anche da parte dei partigiani, è stato un pezzo di carta rilasciato dal comandante qualsiasi di una compagnia, di un battaglione.

**P R E S I D E N T E .** Ma come si regolerà la Corte dei conti col testo in esame?

**B R A C C E S I , Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Ma bisogna riferirsi all'atto formale in tempo di guerra, l'atto formale visto, ecc.; ed ora si accettano questi documenti, basta che ci sia un atto. Basta levare il « formale ». Volete mettere: « l'atto rilasciato dalle forze armate »?

P R E S I D E N T E . Che cosa si intende, in questo modo, per atto?

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se il Senato è perplesso, io sono disposto ad accettare di correggere questo punto a).

P R E S I D E N T E . No, ma vorrei essere sicuro che questa mia considerazione non porti, poi, eliminando l'aggettivo « formale », a conseguenze dannose.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La sicurezza io non la posso dare, perchè c'è l'interpretazione della Corte dei conti.

M A C C A R R O N E . L'atto formale è un verbale di requisizione, ecc.

P R E S I D E N T E . Sorge da una norma.

C O N T I . L'alleato A applica la propria legge, l'alleato B, la sua. Gli alleati, in quel determinato momento, si trovavano ad essere presenti e operanti.

P R E S I D E N T E . Bisognerebbe mettere: « Le requisizioni comunque documentate » e non « documentate da atti formali ». Ma non sono in grado in questo momento di escludere che tale norma possa includere anche le prove testimoniali. Non dovrebbe essere, occorrendo un « documento ».

S A L A R I . Allora si potrebbe dire: « comunque provate ».

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le requisizioni erano effettuate soltanto dalle forze armate alleate... che poi erano i partigiani jugoslavi. Diciamo le cose come stanno...

P R E S I D E N T E . La Corte dei conti cosa intende per « formale »? Perchè noi facciamo una norma agevolatrice che poi non verrà applicata. Comunque ho fatto delle considerazioni, e non ho presentato nessuna proposta. E non vorrei che, per evitare una eccezione, ne sorgesse un'altra.

D E L U C A , *relatore*. Nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1957, n. 968, si afferma che si considerano, inoltre, fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari o abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati. Quindi, anche dalle Forze armate alleate. Allora io dico: se nella legge n. 968 siamo stati tanto larghi, perchè dobbiamo irrigidirci nel caso delle requisizioni?

P R E S I D E N T E . Come dire che vale la considerazione del senatore Bertoli, ossia che con il disegno di legge che stiamo discutendo introduciamo delle limitazioni. In effetti, se il secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ha la estensione ricordata dal senatore De Luca Angelo, quale valore ha la lettera a) dell'articolo in esame?

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si può sopprimerla.

P R E S I D E N T E . Tra l'altro in questa lettera a) si parla di atti formali: e che cosa intenderà — mi scuso di ripetere il quesito — che cosa intenderà esattamente in questa particolare materia la Corte dei conti per « atti formali »?

D E L U C A , *relatore*. Io penso che, siccome lo spirito del provvedimento è di comprendere quanto non era previsto nelle leggi precedenti, ci si sia preoccupati di elencare tutte le fattispecie possibili. Ad ogni modo, se dovessero permanere delle perplessità, possiamo sopprimere le parole « atti formali ».

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le requisizioni vanno sempre documentate.

D E L U C A , *relatore*. La legge 9 gennaio 1951, n. 10 non parla di requisizioni.

P R E S I D E N T E . Anzi, vi si dice: « anche senza atti formali ». Nel titolo,

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)132<sup>a</sup> SEDUTA (31 maggio 1967)

peraltro, si precisa « in azioni non di combattimento » e, nell'articolo 1, oltre alle parole « anche senza atti formali » ci sono quelle che fanno accenno a requisizioni operate direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di autorità italiane.

D E L U C A , *relatore*. Come l'onorevole Presidente ha fatto rilevare, con la legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono dettate norme in materia di indennizzi per azioni non di combattimento, mentre con la legge 27 dicembre 1953, n. 968 (articolo 3) sono contemplati, ai fini dell'indennizzo, gli atti delle Forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali, compiuti nella preparazione e nella condotta delle operazioni belliche. Quindi, visto che entrambe le leggi sono richiamate nel provvedimento di cui ci stiamo occupando, sarei tranquillo anche se si sopprimesse il riferimento agli atti formali.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta, lo ripeto, dello scrupolo di un parlamentare della Camera dei deputati, derivato dalla constatazione che vi è qualche persona delle regioni vicine a Trieste e dell'Albania che non ha potuto beneficiare della legge 9 gennaio 1951, n. 10. Tale scrupolo si è tradotto nella lettera a) che io ritengo limitativa delle disposizioni vigenti, soprattutto rispetto a quelle dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Ragione per cui penso sia proprio il caso di sopprimere la specificazione « da atti formali » e di limitarsi alle parole « requisizioni documentate ».

B E R T O L I . Però « documentate » può anche significare che ci si è avvalsi di un atto notarile; meglio dire « requisizioni provate ».

P R E S I D E N T E . Vi sono altri rilievi da fare. Alla lettera a) si parla di requisizioni documentate da atti formali; alla successiva b) di abbandono dei beni, senza che si faccia cenno ad alcuna richiesta di prova; eppure anche l'abbandono di beni — siccome non si fa distinzione fra mobili e immobili — meriterebbe l'onere di una prova.

Alla lettera f) invece non si dice nulla: si parla soltanto di atti compiuti dalle bande armate irregolari, per i quali, una volta denunciati, valgono probabilmente i principi generali. Vedo che c'è una mano diversamente calibrata a seconda delle ipotesi considerate nelle varie lettere di questo articolo.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La lettera a) riguarda esclusivamente i cittadini delle zone dell'Istria e dell'Albania, che poi sono state abbandonate dall'Italia in virtù del trattato di pace. Per quelle regioni gli atti formali ci sono stati, perchè qualcuno li ha rilasciati, comprese le formazioni di Tito; e siccome la lettera a) riguarda unicamente i cittadini di quelle zone, si tratta evidentemente di pochi casi.

P R E S I D E N T E . Ma questa ipotesi non può rientrare in quella considerata dalla lettera b)?

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La lettera b) riguarda i cittadini residenti in Italia, l'altra quelli che abitavano nelle zone non più appartenenti all'Italia. Molti cittadini, abbandonando i loro beni, hanno avuto dei danni, che finora non sono stati riconosciuti perchè queste ipotesi della lettera b) non erano considerate fatti di guerra. Ora invece si potrà richiedere l'indennità anche per questi casi.

B E R T O L I . Qui, in un punto si dice che questi fatti devono essere comprovati, in un altro che devono essere documentati.

P R E S I D E N T E . È evidente che ci sono diverse visuali nella redazione del testo dell'articolo.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha introdotto tre innovazioni a modifica dell'articolo 3 dell'originaria legge n. 968: una è quella della lettera c); un'altra riguarda le requisizioni operate dalle forze armate germaniche ed è stata richiesta da molti cittadini interessati; la terza è quella concernen-



te gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana, dove gli occupanti non si sono preoccupati dell'ordine pubblico e quindi le orde armate hanno fatto man bassa dei beni degli italiani e hanno ucciso anche diversi cittadini.

Il Presidente faceva notare che c'è un po' di confusione: il fatto è che il disegno di legge, nell'intento di completare la legge precedente, è stato redatto in modo piuttosto confuso.

D E L U C A , *relatore*. Io ritengo che, dato il concetto largo dell'articolo 3 della legge n. 968, questa norma può non guastare, se eliminiamo le preoccupazioni relative alla necessità di documentare con atti formali — che difficilmente ci saranno e difficilmente quindi potranno prodursi — i fatti per i quali si chiede l'indennizzo. Io avevo già proposto prima l'abolizione delle parole: « documentate da atti formali » alla lettera a). Adottiamo la formula della legge n. 10, in cui si parla semplicemente di requisizioni, senza alcun riferimento alla documentazione. Se poi proprio si vuol far rimanere l'onere della documentazione, perlomeno attenuiamolo eliminando le parole: « da atti formali » e lasciando soltanto l'aggettivo « documentate »: allora la documentazione sarà quella normale, che l'Amministrazione accetta generalmente, a cominciare dagli atti notorî.

B A N F I . L'espressione « da atti formali » va tolta anche alla lettera c), dove è usato l'aggettivo « comprovati » invece che « documentati ».

B E R T O L I . Prendiamo, per esempio, gli israeliti del ghetto di Roma, cui ad un certo momento è stato tolto tutto l'oro e i gioielli che avevano: non hanno certo avuto la ricevuta! Ma, anche se l'avessero ottenuta, può darsi che se la siano portata appresso nei campi di concentramento, e quindi è andata perduta.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è una legge che ha preso in considerazione i danni subiti dagli ebrei. La lettera c) è stata inserita per dare

qualcosa ad alcuni ebrei vittime di situazioni particolari, che avevano chiesto un indennizzo.

B E R T O L I . Ma non si può usare la dizione « comprovati da atti formali », perchè è in contrasto con la realtà pratica. I nazisti erano proprio dei rapinatori; poi hanno bruciato le ricevute insieme con i possessori. Non si possono avere atti formali di queste rapine.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso accettare questo ragionamento.

M A I E R . I casi indicati dal senatore Bertoli dovrebbero essere compresi in quelli considerati alla lettera b). Il significato della lettera c), a mio avviso, è un altro: in essa si parla di confische, sequestri e liquidazioni coatte, per le quali non si dà un indennizzo per intero ma una differenza, perchè l'indennizzo in parte c'è stato; la disposizione serve a correggere la precedente valutazione.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È quello che sto dicendo.

B E R T O L I . Ciò va bene per le liquidazioni coatte, ma per le confische e i sequestri?

P R E S I D E N T E . Le confische e i sequestri sono sempre fatti con atti formali; semmai, rientrebbero fra i casi contemplati al punto b).

M A I E R . Cioè, nella considerazione della lettera b) rientrano i casi di quegli ebrei che non hanno avuto nulla; la lettera c) invece vale per quelli che ebbero qualcosa.

D E L U C A , *relatore*. La lettera b) contempla i casi nei quali il danneggiato sia stato costretto ad abbandonare la propria casa e i propri beni: è una situazione diversa; mentre per i casi della lettera c) non c'è bisogno che le persone siano state allontanate. I beni sono stati confiscati. C'è una distinzione netta tra le due posizioni.

B E R T O L I . Ma la confisca può essere stata fatta, per esempio, dalle truppe germaniche.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questi casi sono considerati dalla successiva lettera *d*).

B A N F I . C'era una legge del 1939 che prevedeva il sequestro delle aziende ebraiche. In tali casi veniva nominato un sequestratario, che doveva poi rendere conto della gestione.

P R E S I D E N T E . Però qui l'espressione « purchè comprovati da atti formali » è del tutto pleonastica, perchè non esiste confisca, sequestro o liquidazione coatta senza atti formali.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo: c'è qualcosa di giuridicamente balbettante nelle proposte di natura parlamentare che sono state qui inserite, per cui io proporrei di aggiungere successivamente un articolo *2-bis* nel quale si dica: « I danni causati da fatti di guerra di cui al precedente articolo 2 sono ammessi all'indennizzo o al contributo ai sensi della legge n. 968 quando non sono indennizzabili in base ad altre disposizioni di legge ».

P R E S I D E N T E . Quindi con questa norma successiva si ridimensionerebbe quanto è stabilito nella precedente. Dico subito che preferirei non presiedere dei lavori che debbano poi portare a questi risultati. Qui veramente aumentiamo le incertezze, invece di eliminarle.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per mio conto, suggerirei di abolire le lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*).

M A I E R . Ho l'impressione che, quando facciamo delle esemplificazioni, noi probabilmente andiamo citando dei casi che sono già risolti dalle leggi precedenti.

P R E S I D E N T E . Questa è anche la mia impressione.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A fare questi emendamenti sono stati i deputati rappresentanti dell'Associazione sinistrati di guerra.

B E R T O L I . Dopo l'annuncio fattoci dall'onorevole Sottosegretario, veramente ci troviamo di fronte a delle perplessità enormi. Direi che accettare l'articolo aggiuntivo *2-bis* significherebbe annullare completamente la legge, perchè è evidente che lo spirito con cui questa legge è fatta è di allargare i casi previsti nella legge precedente. Se aggiungiamo l'articolo suggerito dall'onorevole Sottosegretario quell'allargamento non vale più. Questo non è possibile.

B A N F I . Mi pare che qui ci sia una certa incoerenza, perchè la lettera *a*) riguarda le requisizioni operate dalle forze armate alleate, la lettera *c*) quelle attuate dalle autorità italiane, la lettera *d*) quelle fatte dalle forze armate germaniche, la lettera *e*) le requisizioni partigiane, la *f*) i danni compiuti dalle bande armate irregolari nei territori africani, mentre la lettera *b*) si riferisce a danni da chiunque operati. Bisogna poi vedere in particolare la questione della documentazione. Le forze armate alleate emettevano degli atti formali, ma negli altri casi questi non sempre sono stati rilasciati.

Ora, se si considera che la lettera *b*) riguarda le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti da chiunque operati e se teniamo presente che due anni prima della legge numero 968, nel 1951, era stata approvata la legge n. 10, che accordava indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle forze armate alleate anche senza atti formali, che cosa aggiungiamo di più con questa legge? Rimarrebbe solo il caso dell'abbandono dei beni, ma questo mi pare che sia già regolato dalle legge n. 968.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'abbandono, no. L'abbandono, come fatto a se stante, non è regolato.

P R E S I D E N T E . Poi si dice: « Le asportazioni da chiunque operate in seguito

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

132ª SEDUTA (31 maggio 1967)

all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza ». Questi casi sono previsti o no?

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No.

**P R E S I D E N T E**. Allora sarebbe una questione da chiarire.

**B A N F I**. A meno che tutto questo non abbia significato e valore ai fini della riapertura dei termini. Questo andrebbe benissimo.

**B E R T O L I**. Ritengo che in questo momento non siamo in grado di prendere decisioni sagge e ponderate; tuttavia, mi pare che la discussione fin qui svoltasi non sia stata inutile. È servita a mettere in luce alcune questioni che erano poco chiare.

Comunque, anche nell'impossibilità di prendere ora una qualunque decisione, proporrei di continuare ugualmente nell'esame dei vari articoli pregando il Sottosegretario Braccesi ed il relatore di tener conto delle varie osservazioni. Alla prossima seduta della Commissione saremmo così in grado di prendere decisioni più ponderate.

**D E L U C A**, *relatore*. Mi pare che si tratti di una proposta ragionevole.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni, l'articolo 2 è accantonato; il suo esame verrà ripreso in altra seduta.

(Così rimane stabilito).

### Art. 3.

« All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“ La legittima proprietà dei beni è comunque titolo sufficiente alla liquidazione dell'indennizzo ” ».

**D E L U C A**, *relatore*. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, parla dei beni ammessi alle provvidenze della leg-

ge stessa, ossia elenca i vari oggetti e beni che possono godere di quei benefici.

Ora, mi domando, che senso ha aggiungere a tale articolo il testo di cui all'articolo 3 in esame? Francamente, non mi pare si tratti di una giusta collocazione.

**B E R T O L I**. Oltre la legittima proprietà dei beni, vi può forse essere qualche altro titolo sufficiente alla liquidazione dell'indennizzo.

**P R E S I D E N T E**. La legittima proprietà è quella che nasce per titolo legale; nell'articolo è però usato l'avverbio « comunque » che deve essere tenuto presente per l'esatta interpretazione della norma stessa.

**B E R T O L I**. Il fatto di dire « La legittima proprietà dei beni è comunque titolo sufficiente » può significare che questo articolo non esclude che altri titoli siano ugualmente validi per rendere possibile l'applicazione della legge; forse, non è necessario che si abbia la proprietà del bene per godere di questo diritto.

**M A I E R**. La questione mi pare talmente intricata che per forza la discussione deve procedere basata su ipotesi.

A mio avviso, la disposizione dell'articolo 3 in esame non può avere che un significato: quello di dirimere le controversie tra coloro che fanno domanda per l'indennizzo; le parole « titolo sufficiente » andrebbero dunque interpretate nel senso che l'indennizzo spetta a chi ha la legittima proprietà del bene.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A proposito di tale articolo si è svolta, alla Camera dei deputati, un'ampia discussione in quanto i deputati rappresentanti delle associazioni interessate sostenevano una proposta tendente a considerare il possessore del bene come titolare del diritto al risarcimento. Il Governo si dichiarò contrario ad un simile emendamento e, alla fine, venne approvata la norma ora in discussione di cui, tuttavia, io stesso annunciai — fin d'allora — che avrei chiesto la soppressione al Senato ritenendola superflua.

**P R E S I D E N T E .** Sappiamo che, nel settore della piccola proprietà contadina non sempre le successioni venivano denunciate per la trascrizione. Il risultato era che ogni volta che si verificavano azioni di vendita o acquisto bisognava andare a ricostruire tutte le precedenti posizioni con gli inconvenienti facilmente immaginabili.

Tenendo conto di tale situazione l'onorevole Lucifredi presentò tempo fa alla Camera dei deputati una proposta, poi diventata legge, in forza della quale quando un individuo è nel possesso pacifico di un immobile da un certo numero di anni — se non ricordo male, almeno venti — può chiedere al Pretore che, dopo le prescritte pubblicazioni sul Foglio degli annunci legali non seguite da reclami, tale immobile gli sia legalmente intestato con regolare annotazione nei registri immobiliari.

Probabilmente, molti di coloro che hanno avuto, ad esempio, la propria casa danneggiata si sono venuti a trovare nella suddetta situazione: non erano cioè in possesso della prova della legittima proprietà che soltanto ora può essere fornita.

Ritengo pertanto che la disposizione in esame abbia tenuto conto di tali controverse possessorie.

**B E R T O L I .** Pur non essendo un giurista, mi sembra abbastanza chiara la funzione dell'articolo in questione.

Esso ha semplicemente lo scopo di non escludere che ci siano altri titoli, oltre a quello della proprietà legittima, che danno diritto al risarcimento dei danni di guerra.

**D E L U C A , relatore.** Se la Commissione decidesse di approvare l'articolo 3 sarebbe necessario, a mio avviso, collocarlo dopo l'articolo 6, e non dopo l'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

All'articolo 6 di detta legge, infatti, si stabilisce che « il contributo e l'indennizzo sono concessi ai danneggiati e ai loro aventi causa a qualsiasi titolo ».

Nello stesso articolo, poi, oltre a far riferimento ai danneggiati, si parla di trasferimenti di proprietà e gestioni e mi pare pertanto che, proprio dopo l'articolo 6, dovrebbe trovare giusta collocazione la nor-

ma in questione; altrimenti, la norma stessa potrebbe formare oggetto di un articolo a se stante.

Sarebbe inoltre opportuno chiarire meglio il significato dell'avverbio « comunque »; infatti, se esso esprime un collegamento con qualche danno precedente potrebbe avere il suo valore, altrimenti, che cosa starebbe a significare? Che in ogni caso la legittima proprietà del bene è titolo sufficiente per la liquidazione dell'indennizzo?

Confesso che la questione non è chiara.

**B R A C C E S I , Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Desidero leggere alla Commissione il parere espresso sull'argomento dagli uffici tecnici del Ministero:

« In base ai principi generali di diritto ed in base alla legge n. 968, l'indennizzo ed il contributo sono concessi ai proprietari dei beni danneggiati o distrutti; una norma che ribadisca tale criterio appare pertanto superflua.

Rilevato però che la norma stessa è stata concepita come comma aggiuntivo all'articolo 4 della legge n. 968, si potrebbe ritenere che con la nuova disposizione si intenda affermare che le provvidenze risarcitorie spettano anche se il danneggiato non esercitava di fatto l'attività alla quale i beni erano destinati. Anche in questa ipotesi, la norma si può considerare superflua ».

**M A I E R .** Evidentemente, nel mio precedente intervento, non sono riuscito a spiegarmi.

Ci può essere un bene per il quale il danno sia dovuto al mancato uso del bene stesso; è il caso, ad esempio, di un'attività commerciale.

La richiesta di indennizzo, a questo punto, la può fare il proprietario legittimo del bene, ma anche chi ha questo diritto pur non essendo proprietario.

**B R A C C E S I , Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo insiste nella sua proposta soppressiva dell'articolo 3. Tale norma è del tutto superflua.

**B E R T O L I .** Sarei invece propenso al mantenimento della disposizione.

D E L U C A , *relatore*. Il relatore aderisce alla proposta del sottosegretario Braccesi.

B E R T O L I . Insisto ancora una volta nel dire che far riferimento al titolo di proprietà come condizione sufficiente per ottenere l'indennizzo, non esclude che altri titoli siano egualmente validi a tale scopo.

Facciamo l'esempio di un agricoltore che ha un contratto di enfiteusi: poco prima della scadenza — alla quale, com'è noto, il contadino diventa proprietario del terreno — il fondo viene danneggiato. Io domando: a chi andrà il risarcimento, al proprietario del fondo o all'enfiteuta, che è il vero danneggiato in quanto ha investito denaro e fatica in quel terreno?

P R E S I D E N T E . La stessa cosa può dirsi per la mezzadria.

M A C C A R R O N E . Questa coda non solo complica l'interpretazione dell'articolo 4, ma, in un certo senso, lo contraddice. Infatti, poichè l'articolo 4 si riferisce a indennizzi che possono essere richiesti sia dai possessori che dai proprietari dei beni danneggiati, cioè da chi dimostra di essere il vero danneggiato, se noi aggiungiamo quest'altro inciso diamo un'interpretazione al comma precedente e limitiamo così la possibilità di richiedere, e quindi di usufruire dell'indennizzo, soltanto al proprietario legittimo. Quindi, tutto sommato, io sarei dell'avviso di eliminare l'articolo 3 del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 3 presentata dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvata).

#### Art. 4.

L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta esplicita cessione.

Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, l'indennizzo o il contributo è concesso al cedente, salvo patto contrario.

Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, o della legge 25 giugno 1949, n. 409, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'articolo 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

D E L U C A , *relatore*. L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 968 contempla il caso di trasferimento della proprietà e dispone: « Soltanto nei casi di trasferimento di proprietà o cessione di cui al precedente comma l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario è determinato nella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa una minore ». Ora, il primo comma dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, in sostanza, dice che deve essere espressamente stabilito, nel contratto di trasferimento, che si ha il trasferimento anche dei diritti spettanti per i danni di guerra. Quindi, in un certo modo, vi è una limitazione rispetto alla portata della norma precedente.

Per chiarire la portata dell'articolo 4 in esame sarebbe il caso di citare le leggi cui esso fa riferimento.

Non mi sembra comunque possibile, in questo momento, affrontare e chiarire la complessa materia che forma oggetto dell'articolo stesso.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo articolo, in definitiva, vuole precisare le norme che regolano il trasferimento degli immobili soprattutto nel senso di chiarire a chi spetta il diritto del risarcimento dei danni di guerra.

Il principio generale è stato sempre quello che l'indennizzo ed il contributo spettano a colui che ha subito il danno; sono in-

tervenute però, nonostante questo principio generale, diverse sollecitazioni e variazioni che hanno stabilito, a seconda dei casi, che l'indennizzo spetta al venditore oppure spetta al compratore.

Con il presente disegno di legge si intende stabilire con chiarezza a chi spetti tale diritto; infatti, con l'articolo 4 si intende coordinare la disciplina normativa relativa al trasferimento dei beni danneggiati e agli effetti che ne derivano in ordine all'attribuzione delle provvidenze risarcitorie.

Con il primo comma si ribadisce il criterio generale già affermato in sede interpretativa secondo il quale l'indennizzo o il contributo sono concessi all'acquirente solo in presenza di un'apposita clausola contrattuale; tenuto poi conto che il settore dei fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione è stato oggetto di diverse disposizioni legislative si è ritenuto di dover delimitare e chiarire la portata di dette disposizioni sui trasferimenti già avvenuti.

Pertanto, con il secondo comma dell'articolo 4, si chiarisce che in caso di trasferimento avvenuto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, la provvidenza resta attribuita al venditore del bene salvo diversa pattuizione.

**B E R T O L I .** Perchè questa decisione?

**B R A C C E S I ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per stabilire un criterio generale che è quello di concedere il risarcimento a chi ha subito il danno. Ora, il venditore è colui che, all'inizio ha subito il danno.

Inoltre, per i trasferimenti avvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 261 o della legge 25 giugno 1949, n. 409, e prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del decreto n. 261, o dell'articolo 23 della legge numero 409.

Ho personalmente approfondito il disposto delle leggi citate nell'articolo 4 e posso assicurare la Commissione che l'interpretazione dell'articolo stesso, che a prima vista potrebbe sembrare un po' difficile, avendo

presenti le leggi, risulta invece agevole e semplice.

Aggiungo che l'articolo 4 è stato ampiamente discusso in sede di Camera dei deputati ed il testo approvato è sembrato a tutti il più idoneo a disciplinare tutte le ipotesi di trasferimento dell'indennizzo.

**M A I E R .** Se ho ben capito ci sono varie disposizioni che danno diritto all'indennizzo o all'acquirente o al venditore del bene danneggiato a seconda che i contratti siano stati stipulati prima o dopo l'entrata in vigore di talune norme legislative.

Non sarebbe stato allora più semplice dire: per gli atti di compravendita stipulati dalla data *x* alla data *y* l'indennizzo spetta all'acquirente e per quelli stipulati in altri periodi spetta al venditore?

**D E L U C A ,** *relatore.* Il Sottosegretario Braccesi ha fornito alla Commissione esaurienti spiegazioni in merito all'articolo in esame; alla sua esposizione, io vorrei aggiungere la lettura di alcune norme delle due disposizioni di legge citati nell'articolo 4.

L'articolo 89 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, stabilisce: « La concessione del contributo diretto in capitale o rateale ed il concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento dei lavori di riparazione o ricostruzione spetta a colui che alla data della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato è proprietario del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto. Qualora il trasferimento di proprietà dall'originario danneggiato all'attuale proprietario sia avvenuto a titolo oneroso la concessione a quest'ultimo del contributo statale può effettuarsi solo se dal contratto di compravendita risulti che il prezzo pattuito comprenda gli eventuali concorsi statali a favore dell'originario danneggiato per i lavori di riparazione o di ricostruzione ».

Questa è dunque la statuizione del decreto del 1947.

Passiamo ora all'articolo 23 della legge 25 giugno 1949, n. 409, che prevede una modifica dell'articolo 89 del decreto del

1947 ora citato. Dice infatti espressamente: « L'articolo 89 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso: " Il trasferimento della proprietà del cespite danneggiato e dell'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione.

La concessione del contributo diretto o in capitale rateale del concorso nell'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento dei lavori di riparazione o di ricostruzione spetta a colui che all'atto della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato è proprietario del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto.

Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge per il trasferimento della proprietà dei cespiti sinistrati non sia stato espressamente ceduto a favore dell'acquirente il diritto al contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione è data facoltà alle parti di completare i contratti con la cessione stessa mediante atto pubblico integrativo " », eccetera.

Pertanto, in base a questa norma, negli anni tra il 1947 ed il 1949 si poté procedere a questo atto integrativo. Dopo quanto detto mi sembra che la disciplina di questi trasferimenti di danni di guerra dovrebbe risultare sufficientemente chiarita.

**BERTOLI.** Francamente, però, mi domando a che serva l'articolo 4 del presente disegno di legge se, in questa materia, si applicano già disposizioni esistenti.

In definitiva, infatti, l'articolo 4 non dice altro che questo: bisogna applicare 'e leggi vigenti.

**CONTI.** A mio avviso, la norma in esame vuole disciplinare il diritto della titolarità dell'indennizzo in relazione alle ipotesi di trasferimento del bene.

Se io, ad esempio, vendendo un bene conservo a me il diritto al risarcimento, evidentemente effettuo la vendita ad un determinato prezzo che varia se il diritto al

risarcimento spetta all'altra parte. Questo mi pare abbastanza chiaro e logico.

**MAIER.** Dopo quanto detto sembra che, effettivamente, questo articolo 4 sia del tutto pleonastico rispetto alle norme esistenti; comunque, se questa norma è stata introdotta nel testo del provvedimento vuol dire che, in materia di trasferimento dei beni danneggiati, possono sorgere confusioni e dubbi.

Allora, ecco la mia precisa proposta: sarei d'accordo nel mantenere l'articolo 4 se in esso fossero riportate integralmente le vecchie disposizioni che, nel testo della Camera, sono soltanto richiamate.

**DE LUCA, relatore.** Vorrei sottolineare, onorevoli senatori, il carattere innovativo della prima parte dell'articolo 4. Infatti, rispetto alla legge del 1949, vi è una novità in quanto precedentemente l'indennizzo o il contributo veniva corrisposto al cessionario del bene danneggiato o distrutto solo se vi fosse stata un'espressa clausola in tale senso.

Inoltre, la legge del 1949 si riferiva esclusivamente alla ricostruzione edilizia, mentre qui si parla di qualsiasi bene, della generalità dei beni. Pertanto, ritengo che per lo meno il primo comma dell'articolo 4 debbe essere mantenuto.

Per quanto riguarda, poi, il terzo comma, sono del parere del collega Bertoli: lo considererei superfluo.

**BERTOLI.** Secondo il suggerimento del collega Maier, non sarebbe superfluo.

**PRESIDENTE.** Ma vale la pena? Sentiamo il pensiero dell'onorevole Sottosegretario.

**BACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il concetto del proponente è stato proprio quello di stabilire definitivamente che il contributo previsto dalla legge n. 968 è concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene viene fatta espressa cessione nel contratto di compravendita. Nel disegno di legge si tende a precisare questo indirizzo. E poiché vi sono state interferenze deter-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

132ª SEDUTA (31 maggio 1967)

minate dal decreto legislativo n. 261 e dalla legge n. 409, si afferma che soltanto da qui in avanti varrà il concetto di carattere generale previsto dal primo comma dell'articolo.

**P R E S I D E N T E .** La norma vale *ex nunc*, a meno che dica espressamente che vale *ex tunc*. In definitiva quelle leggi continuano ad avere vigore fino al momento in cui interviene una nuova norma.

**M A C C A R R O N E .** Secondo me, questa norma ha una sua ragion d'essere, in quanto le due precedenti norme, inserite nei commi primo e secondo, sono innovative rispetto alla disciplina riguardante i beni trasferiti. Quindi, se non vi fosse questa precisazione, sembrerebbe che si volesse innovare anche in materia di trasferimenti di fabbricati, mentre il legislatore, in materia di trasferimenti di fabbricati intende che valgano fino all'entrata in vigore della legge le norme già esistenti. Si tratta di una precisazione.

**P R E S I D E N T E .** Questa norma sarebbe dunque acclaratoria. Allora dobbiamo richiamare tutti i precedenti.

**S A L A R I .** Io non comprendo la ragione del differente criterio adottato nel primo e nel secondo comma dell'articolo 4. Nel primo si prevede, salvo patto contrario, la concessione dell'indennizzo all'acquirente; nel secondo, sempre salvo patto contrario, si stabilisce che il contributo sia concesso al cedente, cioè al venditore.

**M A C C A R R O N E .** Ma nel secondo caso si tratta di trasferimenti di fabbricati.

**P R E S I D E N T E .** Penso che la differenza trovi giustificazione, per quanto riguarda i fabbricati, nelle concessioni di contributi e anche di particolari agevolazioni intervenute nella materia.

**S A L A R I .** Siccome il presupposto è che l'indennizzo del contributo spetta al titolare del diritto di proprietà nel momento in cui si è verificato l'evento dannoso, il criterio giusto, opportuno, costante, dovrebbe

essere: salvo patto contrario, l'indennizzo spetta al titolare del momento. Invece, qui si fanno due ipotesi e per ognuna si segue un criterio diverso. Qual è il motivo di ciò?

**P R E S I D E N T E .** Penso che la questione posta dal collega Salari sia una questione di stile legislativo.

Vorrei sapere se il relatore è dell'avviso del rappresentante del Governo, di approvare l'articolo così com'è.

**D E L U C A , relatore.** Sono del parere di approvarlo nel testo pervenutoci dalla Camera.

**M A I E R .** Poichè ci si orienta in questo senso, faccio notare che è strana la dizione del primo comma, che riferisce la cessione al bene distrutto. Qui non si tratta di cessione del bene distrutto, ma di cessione del diritto all'indennizzo.

**P R E S I D E N T E .** E quale formula suggerirebbe?

**M A I E R .** Dovremmo stabilire che il diritto all'indennizzo è cedibile indipendentemente dall'esistenza del bene.

**B R A C C E S I , Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Qui si parla di « bene danneggiato o distrutto ».

**P R E S I D E N T E .** Senatore Maier, di fatto questa terminologia è usata ed è passata nel linguaggio giuridico. Quindi, io lascerei le cose come sono.

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Data l'ora tarda, propongo che il seguito della discussione dei disegni di legge sia rinviato ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari